

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLE  
PERSONE CON DISTURBO MENTALE**

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata Cooperativa Sociale C.T.R. Onlus - Cagliari per l'anno **2023**.

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero

della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore

Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, C.F.

TMSNMR64A70L700N (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione

Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021), domiciliato per la carica presso

la medesima, da una parte

e

la Struttura Cooperativa Sociale C.T.R. Onlus - Cagliari (di seguito denominata

Struttura), C.F. 1361690926 e P.Iva 1361690926 con sede legale in Cagliari Via

Roma 167, sedi operative in: Assemmini in via Sassari n. 6; Santa Giusta dx in via

Donizetti snc - Loc. Cuccuru e Portu; Santa Giusta sx in via Donizetti snc - Loc.

Cuccuru e Portu, nella persona del Legale rappresentante Porcu Vincenzo, C.F.

PRVCN55M10B354U, dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

-che la Legge Regionale n.24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

-che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'Ares ai sensi di quanto previsto dalla L. R. 32 del 23/12/2020;

-che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ARES è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti privati sulla base di livelli e dei tetti di spesa definiti

dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n.47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss. mm. ii. si è provveduto alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

- che l'attività contrattuale locale riferita all'assistenza ai soggetti con disturbo mentale è definita nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 53/8 del 29.12.2014, n. 66/22 del 23.12.2015, n. 25/31 del 22.5.2018 n. 64/11 e 64/22 del 28.12.2018, 52\_29 del 23\_12\_2019, 11/15 DEL 11.03.2020, n. 13/12 del 9.04.2021, n. 23/32 del 22.6.2021, n. 21/18 del 22.06.2023, e ss. mm. ii. che, complessivamente, definiscono le linee di indirizzo, la programmazione, il sistema delle autorizzazioni e degli accreditamenti, il sistema tariffario ed i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-  
gono quanto segue:

**Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto**

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata ad erogare prestazioni di Assistenza alle persone con disturbo mentale con provvedimento sede di Assemini n. 1349 del 20/11/2018; sede di Santa Giusta dx n. 286 del 21/10/2022; sede di Santa Giusta sx n. 287 del 21/10/2022, ai sensi e per gli effetti della Legge regionale del 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e la tipologia di prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residen-

ziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportati nell'allegato Y al presente contratto);

- il budget di spesa stabilito dall'ARES (riportato nell'allegato Y al presente atto);

- il sistema tariffario, tenuto conto dei valori massimi stabiliti dal sistema tariffario regionale, nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività

oggetto del presente contratto, incluse quelle rese in eccesso;

- i controlli che saranno attivati dall'ARES e dalle ASL e le sanzioni previste in caso di inadempienza;

- il debito informativo della Struttura verso l'ARES, le ASL, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;

- le modalità di accesso alle prestazioni.

**Articolo 2 - Requisiti di accreditamento**

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione/SUAPE.

L'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A. L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss. mm. ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti servizi delle ASL, potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possenga i re-

ARES - Azienda regionale della salute  
Data: 03/11/2023 09:33:16 RCO/2023/0000203

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ARES dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di accredi-

tamento istituzionale. Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non potranno essere remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti di accreditamento per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

**Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica**

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la struttura eroghi le prestazioni oggetto del presente contratto in diverse sedi operative, l'allegato X al presente contratto è distinto per ciascuna di esse.

La Struttura si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti.

La dotazione organica della Struttura, distinta per sede operativa, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale deve risultare per ciascun dipendente: il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario settimanale, nonché il tipo di contratto applicato e, per il personale medico, la specializzazione conseguita. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente contratto.

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 03/11/2023 09:33:16 RCC/2023/0000203

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto.

Accertata la situazione di incompatibilità da parte dell'ARES o dalle ASL, si procede all'invio di formale diffida con intimazione alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, assegnando alla struttura medesima il termine di 30 giorni per l'adempimento.

#### **Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità**

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia ad ARES.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente contratto.

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 03/11/2023 09:33:16 RCO/2023/0000203

**Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'ARES può, in ogni momento, chiedere ai competenti Servizi delle ASL di procedere ad effettuare i controlli inerenti il mantenimento, da parte della struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di accertamento. Qualora la ASL accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo all'ARES e al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento (ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss. mm. ii. e della regolamentazione regionale in materia) e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

**Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori**

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi, comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss. mm. ii).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 03/11/2023 09:33:16 RCC/2023/0000203

nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Qualora su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., venisse rilevata la violazione degli obblighi di cui sopra, la Struttura dovrà consegnare all'ARES copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, anche parzialmente, ai dipendenti.

L'ARES, verificata la situazione di inadempimento, procede all'invio di diffida ad adempiere al pagamento, assegnando alla struttura il termine di 10 giorni.

Qualora la Struttura non adempia a quanto intimato, ARES procederà alla decurtazione dell'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

**Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - Programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili**

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa e dovranno essere erogate secondo le indicazioni e le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e budget di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ARES assumerà in

ARES - Azienda regionale della salute  
Data: 03/11/2023 09:33:16 RCCQ/2023/0000203

ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le prestazioni programmate contrattualizzate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno, la Struttura si impegna a presentare all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.

**Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio, verifiche di appropriatezza**

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate nelle disposizioni regionali indicate in premessa.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

ARES - Azienda regionale della salute  
Data: 03/11/2023 09:33:16 RCO/2023/0000203

### Articolo 9 - Appropriatelyzza clinica

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 12/01/2017 e

ss. mm. ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

### Articolo 10 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il Sistema informativo per la Salute Mentale (SISM) - nell'ambito della rete telematica regionale in fase di realizzazione, ovvero provvedere all'assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ARES.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo, comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 03/11/2023 09:33:16 RCC/2023/0000203

giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore può comportare la risoluzione del contratto.

**Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base al sistema tariffario onnicomprensivo anche dell'IVA, se dovuta, suscettibile di eventuali aggiornamenti, così come definito nelle disposizioni regionali vigenti e richiamate in premessa. Il predetto sistema tariffario regionale rappresenta il valore massimo di remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni di tipo residenziale, per le assenze temporanee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita è riconosciuto il 30% della tariffa giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al budget di spesa contrattualizzato potranno essere remunerate secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 03/11/2023 09:33:16 RCC/2023/0000203

dandone formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art.8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D. Lgs. 30.12.1992, n.502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Qualora l'ospite di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni continui, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione alla ASL di residenza del paziente. In tal caso, nei limiti sopra indicati, la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto per un massimo di 10 giorni durante la quale verrà riconosciuto il 40% della tariffa giornaliera.

**Articolo 12 - Budget di spesa**

Il budget di spesa annuale previsto è il seguente:

**Anno 2023:** € 1.471.605,71

Nei limiti del budget di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto del budget complessivi

ARES - Azienda regionale della salute  
Data: 03/11/2023 09:33:16 RCO/2023/0000203

vo e delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.

Nell'allegato Y il budget di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni. Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla struttura non potrà essere usata per la compensazione.

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori regione non rientrano nel massimale contrattato.

**Articolo 13 - Superamento del budget di spesa**

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i budget di spesa riportati nell'art. 12, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la Struttura deciderà di erogare oltre il budget contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre Strutture e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

**Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli**

Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendiconta-

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 03/11/2023 09:33:16 RCC/2023/0000203

zione mensile, in conformità alle disposizioni della vigente normativa e deve essere

la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dalle DSMD.

Le attività oggetto del presente contratto sono sottoposte alle seguenti verifiche e controlli:

1. Da parte di ARES: verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;

2. Da parte della ASL competente che ha effettuato l'inserimento in struttura: controlli e verifiche sull'appropriatezza e sulle modalità erogativa o sul rispetto del piano individuale. In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospiti inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici- riabilitativi.

La Struttura si impegna a tenere costantemente aggiornati i dati sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti che devono essere trasmessi mensilmente in formato elettronico alla ASL.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura contestata, o parte di essa, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 15 del presente contratto.

**Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate con importi pari o inferiori sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta,

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 03/11/2023 09:33:16 RCCQ/2023/0000203

predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, mediante trasmissione della fattura elettronica.

Unitamente alla fattura elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la Struttura dovrà provvedere ad inviare all'ARES e all'ASL il flusso relativo alla rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, secondo le modalità tecniche comunicate dalla medesima.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica della completezza della documentazione di cui sopra e della regolarità amministrativa e contabile della stessa fattura, provvederà al pagamento dell'importo indicato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, sulla base delle risultanze dei controlli di cui sopra, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di credito e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato.

La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ARES entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

Qualora la Struttura non produca le note di credito, ARES procederà ad una decur-

tazione pari all'1% del budget annuale assegnato alla Struttura. In ogni caso, ad esito del procedimento sopra descritto, decorso il termine di 24 mesi dalla data di invio della fattura, le somme contestate sono da ritenersi come inesigibili e pertanto la struttura non potrà richiedere il pagamento, né matureranno gli interessi legali sulle somme medesime.

In ogni caso, l'ARES, procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato fino al raggiungimento del budget contrattualizzato da parte di ogni singolo erogatore privato.

Qualora l'ARES non ottemperasse al pagamento nei termini sopra riportati, fatto salvo quanto sopra indicato in ordine alla regolarità e completezza della documentazione trasmessa dalla struttura, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato del periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

**Articolo 16 - Modifica del contratto**

Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale per la macro-area della salute mentale, le parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla ti-

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 03/11/2023 09:33:16 RCC/2023/0000203

pologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, ai sensi dell'art. 7 del presente contratto, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate, sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

Con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l'ARES potrà determinare un eventuale budget aggiuntivo annuale derivante dalla rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni in ciascun sottolivello.

**Art. 17 - Durata del contratto**

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2023 fino al 31/12/2023. È escluso il rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, l'ARES procederà alla modifica ed alla integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

**Art. 18 - Cessione del contratto**

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

**Art. 19 - Risoluzione del contratto**

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 03/11/2023 09:33:16 RCO/2023/0000203

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, l'ARES valutate le eventuali deduzioni scritte dell'erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale**

Il presente contratto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.

Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss. mm. ii.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D. Lgs. n. 502/92 e ss. mm. ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1072 e ss. mm. ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES tramite PEC alla Struttura e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

**Articolo 21 - Approvazione clausole**

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

**Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.**

Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 03/11/2023 09:33:16 RCO/2023/0000203

precedente articolo.

**Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori.**

Obblighi normativi di tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

**Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.**

Prestazioni indicate nell'allegato Y, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali.

**Articolo 10 - Debito informativo.**

Adempimento al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del SSN.

**Articolo 19. Risoluzione del contratto.**

Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

**Articolo 22 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale

Rapp.te legale Struttura accreditata

Dott.ssa Anna Maria Tomasella

Porcu Vincenzo

ARES - Azienda regionale della salute  
 Data: 03/11/2023 09:33:16 RCCQ/2023/0000203

ALLEGATO Y AL CONTRATTO anno 2023

Prestazioni di assistenza alle persone con disturbo mentale - ADULTI

DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	TARIFFA Delib.G.R. n. 64/11 del 28.12.2018	MEDIA POSTI LETTO ACQUISTATI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2023
COOP. SOCIALE CTR ONLUS - Assemini	SRPAI - SRP1	147 €	7,8	416.712,81 €
	SRPAE - SRP2	125 €	1,0	44.293,45 €
COOP. SOCIALE CTR ONLUS - Santa Giusta dx	SRPAI - SRP1	147 €	7,8	416.712,81 €
	SRPAE - SRP2	125 €	1,9	88.586,91 €
COOP. SOCIALE CTR ONLUS - Santa Giusta sx	SRPAI - SRP1	147 €	7,8	416.712,81 €
	SRPAE - SRP2	125 €	1,9	88.586,91 €
totale complessivo				<b>1.471.605,71 €</b>

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi erogabili calcolati in base a quanto previsto all'accREDITAMENTO per ciascun livello.

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

<b>Allegato X - Elenco personale</b>							
DENOMINAZIONE STRUTTURA:		STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA PER ADULTI - SRPAI 8 POSTI LETTO - SRPAE 1 POSTO LETTO					
RAGIONE SOCIALE:		COOPERATIVA SOCIALE CTR ONLUS					
SEDE LEGALE:		VIA ROMA 167 09124 CAGLIARI					
SEDE OPERATIVA:		VIA SASSARI N. 6 09032 ASSEMINI					
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	MANSIONI	* N° ORE SETTIMANALI	TIPO DI CONTRATTO	NOTE
Deriu	Luca	DRELCU85E26B354L	MEDICO	Psichiatra/resp.sanitario	12	Libero professionista	
Fois	Maria Beatrice	FSOMBT65T56F727M	Educatore	Educatore/coordinatore	38	Dipendente Coop. Sociali	
Littera	Rita	LTTRTI74L58B354R	Educatore	Educatore	33	Dipendente Coop. Sociali	
Stocchino	Serena	STCSRN93H41B354M	Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	30	Dipendente Coop. Sociali	
Orrù	Maurizio	RROMRZ68L28B354V	Educatore	Educatore	33	Dipendente Coop. Sociali	
Chessa	Tania	CHSTNA91T62E281X	Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	Tecnico Riabilitazione Psichiatrica	30	Dipendente Coop. Sociali	
Liscia	Marzia	LSCMRZ71E47H856K	Psicologo-Psicoterapeuta	Psicologo-Psicoterapeuta	12	Libero professionista	
Aresu	Raffaele	RSARFL66M22D344H	Infermiere	Infermiere	38	Dipendente Coop. Sociali	
Garau	Bruno	GRABRN67E02L219Z	Infermiere	Infermiere	14	Dipendente Coop. Sociali	
Depau	Nataschia	DPENSC77C55B354X	Operatore Socio-Sanitario	Operatore Socio-Sanitario	34	Dipendente Coop. Sociali	
Bodano	Lucia	BDNLCU59H41B745H	Operatore Socio-Sanitario	Operatore Socio-Sanitario	31,5	Dipendente Coop. Sociali	
Salidu	Maurizio	SLDMRZ77R25B354O	Operatore Socio-Sanitario	Operatore Socio-Sanitario	34	Dipendente Coop. Sociali	
Poddighe	Rosella	PDDRSL78S53G113M	Operatore Socio-Sanitario	Operatore Socio-Sanitario	26,2	Dipendente Coop. Sociali	

**Allegato X - Elenco personale**

DENOMINAZIONE STRUTTURA:	STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA PER ADULTI - SRPAI 8 POSTI LETTO - SRPAE 2 POSTI LETTI
RAGIONE SOCIALE:	COOPERATIVA SOCIALE CTR ONLUS
SEDE LEGALE:	VIA ROMA 167 09124 CAGLIARI
SEDE OPERATIVA:	SANTA GIUSTA- LATO DX- VIA DONIZETTI SNC LOCALITA' CUCCURU E PORTU

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	MANSIONI	* N° ORE SETTIMANALI	TIPO DI CONTRATTO	NOTE
Garzilli	Mario	GRZMRA92C02A509M	MEDICO	Psichiatra/resp.sanitario	12	Libero professionista	
Orrù	Milena	RROMLN64R56E087M	Educatore	Educatore/coordinatore	19	Dipendente Coop. Sociali	
Mallocci	Roberta	MLLRRT78S47G113T	Educatore	Educatore	17	Dipendente Coop. Sociali	
Atzeni	Romina	TZNRMN75T63A359H	Educatore	Educatore	38	Dipendente Coop. Sociali	
Atzeni	Francesca	TZNFNC92B58G113R	Educatore	Educatore	37	Dipendente Coop. Sociali	
Spano	Davide	SPNDVD72M15G113Y	Educatore	Educatore	34	Dipendente Coop. Sociali	
Frau	Stefano	FRASFN79T23B354Q	Psicologo-Psicoterapeuta	Psicologo-Psicoterapeuta	15	Libero professionista	
Pilloni	Emanuela	PLLMNL73E42E087Z	Infermiere	Infermiere	32	Dipendente Coop. Sociali	
Floris	Stefania	FLRSFN88E41H856G	Infermiere	Infermiere	8	Dipendente Coop. Sociali	
Puggioni	Giulia	PGGGLI90E62I452G	Infermiere	Infermiere	23	Dipendente Coop. Sociali	
Arca	Emanuela	RCAMNL76L56B354T	Operatore Socio-Sanitario	Operatore Socio-Sanitario	34	Dipendente Coop. Sociali	
Manca	Monica	MNCMNC73C53E400R	Operatore Socio-Sanitario	Operatore Socio-Sanitario	34	Dipendente Coop. Sociali	
Caria	Bonaria	CRABNR79L59G113B	Operatore Socio-Sanitario	Operatore Socio-Sanitario	34	Dipendente Coop. Sociali	
Vidili	Chiara	VDLCHR87P63E004F	Operatore Socio-Sanitario	Operatore Socio-Sanitario	33	Dipendente Coop. Sociali	
Urrai	Marinella	RRUMNL58B53Z133W	Operaio Generico	Adetto ai servizi generali	15	Dipendente Coop. Sociali	

**Allegato X - Elenco personale**

DENOMINAZIONE STRUTTURA:	STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA PER ADULTI - SRPAI 8 POSTI LETTO - SRPAE 2 POSTI LETTI
RAGIONE SOCIALE:	COOPERATIVA SOCIALE CTR ONLUS
SEDE LEGALE:	VIA ROMA 167 09124 CAGLIARI
SEDE OPERATIVA:	SANTA GIUSTA - LATO SX - VIA DONIZETTI SNC LOCALITA' CUCCURU E PORTU

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	MANSIONI	* N° ORE SETTIMANALI	TIPO DI CONTRATTO	NOTE
Beccu	Francesca Maria	BCCFNC89E50I452A	MEDICO	Psichiatra/resp.sanitario	12	Libero professionista	
Orrù	Milena	RROMLN64R56E087M	Educatore	Educatore/coordinatore	19	Dipendente Coop. Sociali	
Mallocci	Roberta	MLLRRT78S47G113T	Educatore	Educatore	17	Dipendente Coop. Sociali	
Montisci	Anna Franca	MNTNFR72E69A368T	Educatore	Educatore	34	Dipendente Coop. Sociali	
Pusceddu	Federico	PSCFRC76M19H856U	Educatore	Educatore	34	Dipendente Coop. Sociali	
Cadau	Piergiuseppe	CDAPGS66R04G113F	Educatore	Educatore	34	Dipendente Coop. Sociali	
La Colla	Cristina	LCLCST77C55B777C	Psicologo-Psicoterapeuta	Psicologo-Psicoterapeuta	15	Libero professionista	
Santa	Jaroslava	SNTJSL53L55Z158C	Infermiere	Infermiere	38	Dipendente Coop. Sociali	
Floris	Stefania	FLRSFN88E41H856G	Infermiere	Infermiere	30	Dipendente Coop. Sociali	
Margiani	Anna Franca	MRGNNA67T41F272P	Operatore Socio-Sanitario	Operatore Socio-Sanitario	34	Dipendente Coop. Sociali	
Zuddas	Antonella	ZDDNNL66M70E088A	Operatore Socio-Sanitario	Operatore Socio-Sanitario	34	Dipendente Coop. Sociali	
Sanna	Cristina	SNNCST75H52B354T	Operatore Socio-Sanitario	Operatore Socio-Sanitario	34	Dipendente Coop. Sociali	
Carcangiu	Antonio	CRCNTN78C22G113O	Operatore Socio-Sanitario	Operatore Socio-Sanitario	33	Dipendente Coop. Sociali	
Urrai	Marinella	RRUMNL58B53Z133W	Operaio generico	Adetto ai servizi generali	15	Dipendente Coop. Sociali	